

## REGOLAMENTO (UE) N. 490/2013 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2013

## che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Apertura

- (1) Il 29 agosto 2012, la Commissione europea ("la Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> ("l'avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia ("i paesi interessati").
- (2) L'inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata il 17 luglio 2012 dallo European Biodiesel Board ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative a tale prodotto e al pregiudizio notevole che ne risultava, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni dello stesso prodotto originario dei paesi interessati in virtù del regolamento (UE) n. 79/2013 del 28 gennaio 2013 <sup>(3)</sup>.
- (4) Il 10 novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, l'apertura di un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell'Unione di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, e ha avviato un'inchiesta separata.

## 2. Periodo dell'inchiesta

- (5) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012 ("il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la fine del PI ("il periodo in esame").

## 3. Parti interessate dall'inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti in Argentina e Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, i distributori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessate, nonché le autorità di Argentina e Indonesia. L'avviso di apertura invitava tutte le parti interessate dall'inchiesta a contattare la Commissione e a manifestarsi.
- (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine indicato nell'avviso di apertura.
- (8) Il denunciante, i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori e le autorità di Argentina e Indonesia hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.

## 3.1. Campionamento

- (9) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in Argentina e Indonesia, di importatori indipendenti nell'Unione e di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori argentini e indonesiani, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la selezione di un campione conformemente all'articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").

## 3.2. Campionamento dei produttori esportatori in Argentina

- (10) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Argentina sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (11) Dieci produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, due società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione (o di non aver avuto nessuna produzione) durante il PI.

- (12) I restanti otto (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU C 260 del 29.8.2012, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 27 del 29.1.2013, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU C 342 del 10.11.2012, pag. 12.

(13) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava l'86% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dagli otto produttori esportatori richiamati al considerando 12.

(14) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché l'associazione dei produttori argentini e le autorità argentine, sono stati consultati in merito alla selezione del campione, e non hanno sollevato obiezioni.

### 3.3. Esame individuale

(15) Nessuna società argentina non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

### 3.4. Campionamento dei produttori esportatori in Indonesia

(16) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in Indonesia sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(17) Otto produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Tuttavia, tre società hanno segnalato di non aver effettuato esportazioni nell'Unione durante il PI.

(18) I restanti cinque (gruppi di) produttori esportatori rappresentavano l'intero volume esportato nell'Unione durante il PI.

(19) Come previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato rappresentava il 99% del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, come indicato dai cinque produttori esportatori richiamati al considerando 18.

(20) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti, nonché le autorità indonesiane, sono stati consultati e non hanno sollevato obiezioni.

### 3.5. Esame individuale

(21) Nessuna società indonesiana non inclusa nel campione ha chiesto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

### 3.6. Campionamento degli importatori indipendenti

(22) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. Nessun importatore ha tuttavia collaborato alla presente inchiesta.

### 3.7. Campionamento dei produttori dell'Unione

(23) Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tale campione era composto da otto produttori dell'Unione noti alla Commissione prima dell'avvio dell'inchiesta come produttori di biodiesel. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume della produzione e delle vendite, nonché all'ubicazione geografica. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 27% della produzione dell'Unione.

(24) L'avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. In seguito alla pubblicazione del campione proposto due delle società da includere nel campione hanno ritirato l'offerta di collaborazione, e sono state sostituite da altre due società. L'industria dell'Unione ha inoltre precisato che, a causa del gran numero di PMI produttrici di biodiesel, almeno una di esse doveva essere inclusa nel campione. Tale richiesta è stata accettata.

(25) Il campione è considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

### 3.8. Risposte al questionario

(26) Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina, ai quattro produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Indonesia e agli otto produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(27) Sono pervenute risposte al questionario da sette produttori esportatori (o gruppi di produttori) inclusi nel campione in Argentina e Indonesia, da otto produttori dell'Unione inclusi nel campione e da tre utilizzatori.

### 3.9. Visite di verifica

(28) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via provvisoria il dumping, il conseguente pregiudizio e l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

#### (a) Produttori dell'Unione

— Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Spagna

— Biocom Energia S.L., Valencia, Spagna

- Diester Industrie S.A.S., Parigi, Francia
  - Elin Biofuels S.A., Kifissia, Grecia
  - Novaol S.R.L., Milano, Italia
  - Perstorp BioProducts A.B., Stenungsund, Svezia
  - Preol A.S., Lovosice, Repubblica ceca
  - VERBIO Vereinigte BioEnergie A.G., Leipzig, Germania
- (b) Produttori esportatori in Argentina**
- Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires ('LDC');
  - Gruppo di società collegate "Renova":
    - Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires ('Molinos');
    - Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I., Bahia Blanca ('Oleaginosa');
    - Renova S.A., Bahia Blanca ('Renova');
    - Vicentin S.A.I.C., Avellaneda ('Vicentin');
  - Gruppo di società collegate "T6":
    - Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario ('AGD');
    - Bunge Argentina S.A., Buenos Aires ('Bunge');
    - T6 Industrial S.A., Puerto General San Martín, Santa Fe ('T6').
- (c) Operatori commerciali al di fuori dell'UE collegati a produttori esportatori in Argentina**
- Molinos Overseas, Montevideo, Uruguay ('Molinos Overseas');
  - Louis Dreyfus Commodities Suisse, Ginevra, Svizzera ('LDC Suisse');
- (d) Produttori esportatori in Indonesia**
- PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonesia ('CPL')
  - PT. Musim Mas, Medan, Indonesia ('PTMM')
  - PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan, Indonesia ('PAA')
  - Gruppo di società collegate ("Wilmar"), PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, PT. Wilmar Nabati Indonesia;
    - PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, Indonesia ('WBI')
    - PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan, Indonesia ('WINA')
- (e) Operatori commerciali al di fuori dell'UE collegati a produttori esportatori in Indonesia**
- First Resources Limited, Suntex Tower Three, Singapore ('FRL')
  - IM Biofuel Pte Ltd, Gateway West, Singapore ('IMBS')
  - Inter-continental Oils and Fats Pte Ltd, Gateway West, Singapore ('ICOF')
  - Virgen Oils & Fats Pte Ltd, Marina Bay Financial Centre, Singapore ('VOF')
  - Wilmar Trading Pte Ltd, Neil road, Singapore
- (f) Importatori dell'Unione collegati ai produttori esportatori di Argentina e Indonesia:**
- Campa Iberia S.A.U., Tarragona, Spagna ("CAMPA")
  - IM Biofuel Italy S.R.L., Milano, Italia ("IMBI")
  - Louis Dreyfus Commodities España S.A., Madrid, Spagna ("LDC Spain");
  - Losur Overseas S.A., Madrid, Spagna ("Losur");
  - Wilmar Europe Trading B.V., Barendrecht, Paesi Bassi ("WET BV")<sup>(1)</sup>
- B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**
- 1. Prodotto in esame**
- (29) Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originario di Argentina e Indonesia, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 ed ex 3826 00 ("il prodotto in esame", comunemente noto come "biodiesel").
- (30) Dall'inchiesta è emerso che il biodiesel prodotto in Argentina è esclusivamente "estere metilico di soia" (SME) derivato dall'olio di soia, e che il biodiesel prodotto in Indonesia è esclusivamente "estere metilico di palma" (PME), derivato dall'olio di palma, mentre il biodiesel prodotto nell'Unione è principalmente "estere metilico di colza" (RME) ma anche di altre materie prime, inclusi gli oli usati, nonché gli oli vergini.
- (31) SME, PME e RME appartengono tutti alla categoria degli esteri metilici di acidi grassi (FAME). Il termine "estere" si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool, che produce biodiesel e, come sottoprodotto, glicerina. Il termine "metilico" fa riferimento al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo.

<sup>(1)</sup> Presso le sedi di WET BV sono stati inoltre verificati i conti di altre società del gruppo WILMAR situate in Europa: WILMAR Italia Srl, Milano, Italia; Oxem Oleo, Mezzana Bigli, Italia.

(32) SME e PME potrebbero essere utilizzati in forma pura, ma sono generalmente miscelati, tra di loro o con l'RME, prima di essere usati nell'Unione europea. Il motivo per la miscelazione di SME e PME è che lo SME in forma pura non è conforme alla norma europea EN 14214 per quanto riguarda il numero di iodio e il numero di cetano. Il motivo per la miscelazione di PME e SME con l'RME è che lo PME e lo SME hanno un punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP) più elevato di quello dell'RME e non sono pertanto adatti all'impiego nelle loro forma pura durante i mesi invernali nelle regioni fredde dell'Unione europea.

(33) Le miscele di biodiesel e diesel minerale vengono usate essenzialmente nel settore dei trasporti, come carburante per i motori diesel di veicoli stradali quali automobili, camion e autobus, e anche nei treni. I biodiesel in forma pura o miscelati con diesel minerale possono essere impiegati anche come combustibile da riscaldamento nelle caldaie domestiche, commerciali o industriali o come combustibile per i generatori per la produzione di energia elettrica.

## 2. Prodotto simile

(34) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Argentina e Indonesia e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e usi simili. Essi sono pertanto provvisoriamente considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 3. Richiesta di esclusione di un prodotto

(35) Un produttore indonesiano ha chiesto che gli esteri metilici frazionati fossero esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del procedimento. La distillazione frazionata degli esteri metilici di acidi grassi li separa in componenti aventi caratteristiche chimiche differenti e destinati a usi finali diversi. Tale produttore ha dichiarato che gli esteri metilici frazionati, che la società produce ed esporta nell'UE, non sono biodiesel e non sono utilizzati come combustibile, ma per altre applicazioni industriali. Egli ha affermato inoltre che le materie prime utilizzate per gli esteri metilici frazionati sono l'olio di cocco o l'olio di palmisti e non l'olio di palma greggio utilizzato di solito per produrre biodiesel in Indonesia.

(36) Gli esteri metilici frazionati rientrano nella descrizione del prodotto in esame perché sono anch'essi esteri metilici di acidi grassi e sono fabbricati a partire da materie prime utilizzate per produrre biodiesel. Sebbene non siano conformi alla norma europea (EN 14214) possono essere miscelati con altri biodiesel per creare una miscela che soddisfi la norma. Tale prodotto è dunque analogo al biodiesel da estere metilico di palma che di per sé non soddisfa la norma europea senza miscelazione. L'argomentazione è pertanto respinta.

(37) Un importatore europeo di estere metilico di acidi grassi a base di olio di palmisti dall'Indonesia ha poi richiesto

l'esenzione a motivo della destinazione specifica delle sue importazioni, non destinate a essere utilizzate come combustibile ma alla trasformazione in alcool grasso insaturo.

(38) L'esenzione a motivo della destinazione specifica è un regime gestito dalle amministrazioni doganali nazionali nell'ambito del quale i dazi pagati sulle importazioni sono oggetto di uno sgravio sulla base della destinazione specifica certificata delle materie prime importate. Il regime è stabilito nelle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>.

(39) La richiesta sarà valutata nella fase definitiva dell'inchiesta, dopo che la Commissione avrà ricevuto osservazioni dalle parti interessate sull'opportunità di accettare questa richiesta specifica limitatamente alle importazioni di estere metilico di acidi grassi a base di olio di palmisti per uso diverso da quello come combustibile. Le osservazioni dovrebbero esprimersi sulla possibilità di usare l'esenzione per eludere i dazi definitivi, qualora imposti, e sugli effetti sulle importazioni di biodiesel per uso diverso da quello come combustibile da parte di paesi nei confronti dei quali sono già in atto misure.

## C. DUMPING

### 1. Argentina

#### 1.1. Valore normale

(40) La Commissione ha innanzitutto valutato, per ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione, se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in Argentina fosse rappresentativo, ossia se il valore complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del valore complessivo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha riscontrato che, per ogni società o gruppo di società del campione, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5% del volume complessivo delle esportazioni nell'Unione durante il PI.

(41) La Commissione ha quindi identificato per ciascuna società o gruppo di società del campione i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili con i tipi esportati nell'Unione.

(42) Per ciascun tipo di prodotto venduto da ogni società o gruppo di società del campione sul loro mercato interno e ritenuto identico o comparabile al tipo di prodotto esportato nell'Unione, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore al 5% del volume totale del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come modificato, in particolare dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, articoli da 291 a 300.

- (43) Successivamente la Commissione ha esaminato, per ciascuna società o gruppo di società inclusi nel campione, se le vendite sul mercato interno del prodotto simile fossero da ritenersi eseguite nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI.
- (44) Dall'inchiesta è emerso che il mercato argentino è fortemente regolamentato dallo Stato. La miscelazione di biodiesel e diesel di origine fossile è obbligatoria in Argentina (con una percentuale di biodiesel pari al 7% durante il PI). Il totale della quantità di biodiesel necessaria per soddisfare questo requisito di miscelazione è suddiviso, tramite l'attribuzione di quote, tra un certo numero di produttori di biodiesel argentini selezionati. Le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di acquistare biodiesel da tali produttori di biodiesel argentini per poter effettuare la miscelazione obbligatoria. Il prezzo è fissato dallo Stato, e pubblicato dal Ministero dell'energia argentino. Durante il PI tale prezzo di riferimento fissato dallo Stato era calcolato in base a una formula complessa che teneva conto dei costi di produzione (materie prime, trasporto e altri costi) e garantiva la realizzazione di un certo margine di profitto. I parametri utilizzati nella determinazione del prezzo di riferimento erano stabiliti sulla base dei costi stimati del produttore più inefficiente della zona più remota del paese, e comportavano una significativa redditività per i produttori argentini.
- (45) In queste condizioni, le vendite sul mercato interno non sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali ed è stato necessario costruire provvisoriamente il valore normale del prodotto simile sommando ai costi di produzione della società durante il periodo dell'inchiesta le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto, in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. I denunciati hanno affermato che il sistema argentino di tasse all'esportazione differenziate deprime i prezzi della soia e dell'olio di soia e pertanto distorce i costi dei produttori di biodiesel. La Commissione a questo stadio non ha informazioni sufficienti per prendere una decisione sul modo più appropriato per rispondere a questa affermazione. Nella fase definitiva, nonché nel corso dell'attuale inchiesta antisovvenzioni, si verificherà pertanto più approfonditamente se i costi rispecchiano ragionevolmente i costi associati alla produzione del prodotto in esame.
- (46) Tenuto conto della situazione di mercato prevalente, come descritto al precedente considerando 44, la Commissione ha ritenuto che l'importo dei profitti non poteva essere calcolato in base ai dati reali delle società incluse nel campione. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15% sul fatturato.
- 1.2. *Prezzo all'esportazione*
- (47) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti oppure tramite società collegate.
- (48) Quando il prodotto in esame è stato esportato direttamente a clienti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame.
- (49) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate con sede nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell'Unione. In tali casi sono stati operati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e per tenere conto dei profitti. Ai fini del presente calcolo, un margine di profitto del 5% sul fatturato è stato considerato ragionevole.
- 1.3. *Confronto*
- (50) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.
- (51) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (52) Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, dazi all'esportazione e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi.
- (53) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società commerciali collegate situate al di fuori dell'Unione, la Commissione ha esaminato se tali operatori commerciali collegati fossero da trattare come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore o come agenti operanti sulla base di commissioni.
- (54) Una società commerciale era strettamente collegata e interamente controllata dal produttore esportatore, non aveva alcun potere negoziale o influenza sui prezzi o sui termini di consegna, e le sue transazioni riguardavano esclusivamente prodotti fabbricati dal produttore esportatore in Argentina. Pertanto, è stata considerata come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore e non è stato operato alcun adeguamento. Per una società commerciale situata al di fuori dell'UE è stato riscontrato un legame meno stretto con il produttore esportatore argentino, in quanto tale società non era sotto il suo controllo ed effettuava transazioni commerciali per un certo numero di altri prodotti fabbricati da altri produttori. In questo caso, si è ritenuto che la società commerciale svolgesse funzioni analoghe a quelle di un

operatore commerciale che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto del valore figurativo del margine per l'operatore.

- (55) La differenza reale tra i prezzi di vendita praticati dal produttore esportatore in Argentina all'operatore commerciale collegato e i prezzi di vendita praticati dagli operatori commerciali collegati al primo acquirente indipendente nell'UE non è stato utilizzato per calcolare l'adeguamento. L'adeguamento è stato calcolato sulla base delle SGAV dell'operatore commerciale collegato e di un equo margine di profitto. Il profitto effettivo della società non è stato ritenuto affidabile a causa della natura del rapporto.

#### 1.4. Margine di dumping

- (56) Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (57) La media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stata calcolata secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine è stato calcolato in base ai margini calcolati per i tre produttori esportatori inclusi nel campione.
- (58) Per tutti gli altri produttori esportatori in Argentina, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, il livello di collaborazione è stato stabilito inizialmente comparando il volume delle esportazioni verso l'UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni. Poiché il livello di collaborazione era molto elevato (il 100% delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in Argentina è stato fissato al livello corrispondente a quello accertato per il produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.
- (59) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

#### Margini di dumping

Società	Margine di dumping provvisorio
Louis Dreyfus Commodities S.A.	7,2%
Gruppo "Renova" (Molinos Rios de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A. e Vicentin S.A.I.C.)	6,8%

Società	Margine di dumping provvisorio
Gruppo "T6" (Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A.)	10,6%
Altre società che hanno collaborato	7,9%
Tutte le altre società	10,6%

## 2. Indonesia

### 2.1. Valore normale

- (60) La Commissione ha innanzitutto valutato, per ogni singolo produttore esportatore incluso nel campione, se il volume complessivo delle vendite del prodotto simile in Indonesia a clienti indipendenti fosse rappresentativo, ossia se il valore complessivo di tali vendite rappresentasse almeno il 5% del valore complessivo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha constatato che, fatta eccezione per due produttori esportatori, le vendite sul mercato interno non erano rappresentative.
- (61) Per i produttori esportatori con rappresentatività globale, la Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili con i tipi esportati nell'Unione.
- (62) Per questi tipi di prodotto identici o comparabili, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale del tipo di prodotto in questione venduto dal produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI era pari o superiore al 5% del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell'Unione. Per i produttori esportatori con rappresentatività globale, non sono state riscontrate vendite rappresentative, o non è stata riscontrata nessuna vendita, sul mercato interno del tipo di prodotto che è stato esportato.
- (63) Di conseguenza, per tutti i produttori esportatori il valore normale del prodotto simile è stato costruito provvisoriamente, in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando ai costi di produzione della società durante il periodo dell'inchiesta, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenute e un congruo margine di profitto. I denunciatori hanno affermato che il sistema indonesiano di tasse all'esportazione differenziate deprime i prezzi dell'olio di palma e pertanto distorce i costi dei produttori di biodiesel. La Commissione a questo stadio non ha informazioni sufficienti per prendere una decisione sul modo più appropriato per rispondere a questa affermazione. Nella fase definitiva, nonché nel corso dell'attuale inchiesta antisovvenzioni, si verificherà pertanto più approfonditamente

se i costi rispecchino ragionevolmente i costi associati alla produzione del prodotto in esame.

(64) L'inchiesta ha mostrato che il mercato interno indonesiano del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato. La società del petrolio e del gas Pertamina, interamente di proprietà statale, è di gran lunga la società più importante che opera sul mercato interno (più del 90% degli acquisti nazionali di biodiesel dai produttori inclusi nel campione). Pertamina è soggetta all'obbligo, imposto dallo Stato, di miscelare i biocarburanti con i combustibili fossili per la vendita nelle sue stazioni di rifornimento. Ogni mese, il Ministero indonesiano del commercio stabilisce a livello amministrativo il cosiddetto "prezzo HPE (o prezzo di controllo all'esportazione)", un prezzo di riferimento utilizzato per calcolare il livello mensile dei dazi all'esportazione. Pertamina acquista il biodiesel a un prezzo corrispondente all'HPE determinato dal governo indonesiano.

(65) In queste condizioni non si poteva calcolare l'importo dei profitti in base ai dati reali forniti dalle società incluse nel campione, dato che le vendite sul mercato interno non sono state considerate come eseguite nel corso di normali operazioni commerciali. Pertanto, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, in base al margine di profitto ragionevole che può realizzare un'industria giovane e innovativa di questo tipo a forte intensità di capitale operante in condizioni normali di concorrenza in un mercato libero e aperto, vale a dire il 15% sul fatturato.

### 2.2. Prezzo all'esportazione

(66) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti oppure tramite società collegate.

(67) Quando il prodotto in esame è stato esportato direttamente a clienti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame.

(68) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società collegate con sede nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ovvero in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti nell'Unione. In questi casi sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, ed è stato considerato ragionevole un profitto del 5% sul fatturato.

(69) I premi applicati ai clienti in uno Stato membro che, in seguito a un acquisto di biodiesel, intendevano benefi-

ciare del quadro normativo in vigore<sup>(1)</sup> sul "doppio conteggio" del biodiesel, non sono stati considerati parte del prezzo all'esportazione. Tali premi non sono collegati al prodotto in esame in quanto tale, ma al fatto che l'importatore collegato deve fornire al suo cliente la documentazione richiesta per ottenere il certificato governativo che permette di soddisfare le condizioni necessarie a ridurre della metà la quantità di biodiesel presente nella miscela (dato che tale biodiesel può essere conteggiato "doppio").

### 2.3. Confronto

(70) Il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica.

(71) Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(72) Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, nolo marittimo e assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costo del credito, dazi all'esportazione, costi dei controlli, oneri bancari e commissioni ogniqualvolta fosse dimostrato che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(73) Quando le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate tramite società commerciali collegate situate al di fuori dell'Unione, la Commissione ha esaminato se tali operatori commerciali collegati fossero da trattare come settore vendite all'esportazione del produttore esportatore o come agenti operanti sulla base di commissioni.

(74) Si è riscontrato che una società o gruppo di società aveva stipulato un contratto con una società commerciale collegata per effettuare transazioni relative, tra le altre cose, al biodiesel in cambio di una commissione. In questo caso, si è ritenuto che l'operatore commerciale collegato doveva essere trattato come un agente che opera sulla base di commissioni e, di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per tenere conto del margine ricevuto dall'operatore.

(75) Nel caso di un produttore esportatore, il prodotto in esame (PME) era stato miscelato con l'RME prima di essere venduto al primo acquirente indipendente. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), è stato effettuato un adeguamento per le differenze nelle caratteristiche fisiche del prodotto in esame.

<sup>(1)</sup> Per tale Stato membro il biodiesel fabbricato a partire dal distillato di acidi grassi di palma (PFAD) va conteggiato "doppio", ossia il contributo dei biocarburanti prodotti da PFAD è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. La quantità di questo biodiesel da miscelare al diesel minerale è dunque la metà. Il biodiesel "doppio" è più caro rispetto al biodiesel normale a conteggio semplice, di conseguenza al cliente è richiesto un premio. Tuttavia, è una prassi nazionale che per il biodiesel "doppio" il cliente dovrà pagare il premio solo dopo la certificazione da parte del governo che il biodiesel risponde a tutti i criteri per essere qualificato come tale. Una volta che il governo ha rilasciato il certificato, l'importatore collegato può inviare una fattura separata al cliente per il saldo del premio da versare.

#### 2.4. Margine di dumping

- (76) Per i produttori esportatori inclusi nel campione, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (77) Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e non sono stati inseriti nel campione è stato calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Questo margine è stato stabilito sulla base dei margini fissati per i produttori esportatori inclusi nel campione, ignorando il margine del produttore esportatore con un margine di dumping pari a zero.
- (78) Per tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, è stato stabilito anzitutto il livello di collaborazione comparando il volume delle esportazioni verso l'UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni. Poiché il livello di collaborazione era molto elevato (il 99% delle esportazioni totali nell'Unione durante il PI), il margine di dumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori in Indonesia è stato fissato al livello corrispondente a quello accertato per il produttore esportatore che ha collaborato incluso nel campione con il margine di dumping più elevato.
- (79) I margini di dumping provvisori così determinati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

#### Margini di dumping

Società	Margine di dumping provvisorio
PT. Ciliandra Perkasa	0,0%
PT. Musim Mas	2,8%
PT. Pelita Agung Agrindustri	5,3%
PT. Wilmar Bioenergi Indonesia	9,6%
PT. Wilmar Nabati Indonesia	9,6%
Altre società che hanno collaborato	6,5%
Tutte le altre società	9,6%

#### D. PREGIUDIZIO

##### 1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (80) Il prodotto simile è fabbricato da 254 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e saranno in prosieguo denominati "l'industria dell'Unione".

- (81) Sono pervenute osservazioni relative al fatto che un numero significativo di grandi produttori dell'Unione erano collegati a esportatori in Argentina e/o importavano biodiesel dall'Argentina e dovevano, pertanto, essere esclusi dalla definizione di industria dell'Unione.
- (82) Dopo un'inchiesta, tre società sono state escluse dalla definizione di industria dell'Unione a causa della loro dipendenza dalle importazioni dai paesi interessati, importazioni che avevano raggiunto il 63%, l'85% e il 71% della rispettiva produzione durante il PI. Altre due società sono state escluse perché non avevano prodotto biodiesel durante il periodo dell'inchiesta. I dati di queste società non sono stati utilizzati nelle sezioni che seguono. Si è provvisoriamente concluso che non vi erano motivi per escludere nessuno degli altri produttori dell'Unione dalla definizione di industria dell'Unione.
- (83) Al fine di stabilire la produzione totale dell'Unione durante il PI sono state usate tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, comprese quelle contenute nella denuncia e i dati ricevuti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta. Alla luce di tali informazioni è stato accertato che la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata di circa 9 052 871 tonnellate. Come indicato sopra, otto produttori dell'Unione, che rappresentano il 27% della produzione totale dell'Unione del prodotto simile, sono stati inclusi nel campione.

#### 2. Consumo dell'Unione

Tabella 1

Consumo dell'Unione	2009	2010	2011	PI
Tonnellate	11 165 831	11 538 511	11 159 706	11 728 400
Indice: 2009=100	100	103	100	105

Fonte: Eurostat, dati provenienti dall'industria dell'Unione

- (84) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume della produzione totale dell'Unione sul mercato dell'Unione di tutti i produttori dell'Unione, sottraendo da questo dato le esportazioni e aggiungendo le importazioni da Argentina e Indonesia e quelle da altri paesi terzi.
- (85) Il volume delle importazioni da Argentina e Indonesia è stato ricavato dai dati Eurostat relativi ai diversi codici NC con i quali il prodotto è stato classificato.
- (86) In base a quanto precede, il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato del 5% tra il 2009 e la fine del PI.

#### 3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

- (87) Come disposto all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, gli effetti delle importazioni da due paesi possono essere valutati cumulativamente solo se sono soddisfatte due condizioni.



- (88) La prima è che il margine di dumping per le importazioni da ciascun paese sia superiore a quello minimo, e che il volume delle importazioni non sia trascurabile. Il margine di dumping calcolato in relazione alle importazioni da Argentina e Indonesia era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, e il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, con quote di mercato rispettivamente del 10,8% e dell'8,5% nel PI.
- (89) La seconda è che i prodotti importati siano in concorrenza gli uni con gli altri, e in concorrenza con il prodotto simile dell'Unione. Le importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia sono miscelate con diesel di origine minerale dalle stesse società commerciali e vendute ai clienti in tutta l'Unione in concorrenza diretta con il biodiesel prodotto dall'industria dell'Unione.
- (90) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni dall'Argentina e dall'Indonesia vanno esaminate cumulativamente ai fini dell'analisi del pregiudizio.

#### 4. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

Tabella 2

	2009	2010	2011	PI
Importazioni dall'Argentina				
Tonnellate	853 589	1 179 285	1 422 142	1 263 230
Indice: 2009 = 100	100	138	167	148
Quota di mercato	7,6%	10,2%	12,7%	10,8%
Indice: 2009 = 100	100	135	167	141
Importazioni dall'Indonesia				
Tonnellate	157 915	495 169	1 087 518	995 663
Indice: 2009 = 100	100	314	689	631
Quota di mercato	1,4%	4,3%	9,7%	8,5%
Indice: 2009 = 100	100	303	689	600

	2009	2010	2011	PI
Quota di mercato totale	9,1%	14,5%	22,5%	19,3%
Indice: 2009 = 100	100	160	248	213

Fonte: Eurostat

- (91) Il volume delle importazioni da Argentina e Indonesia è aumentato notevolmente dal 2009 al PI; le importazioni dall'Indonesia sono aumentate a un ritmo più rapido delle importazioni dall'Argentina. La quota di mercato è passata dal 9,1% al 19,3% nel corso dello stesso periodo.

#### 5. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

##### 5.1. Andamento dei prezzi

Tabella 3

Prezzo all'importazione (EUR/t)	2009	2010	2011	PI
Argentina	629	730	964	967
Indice: 2009=100	100	116	153	154
Indonesia	597	725	864	863
Indice: 2009=100	100	121	145	145
Totale	624	728	920	921
Indice: 2009=100	100	117	147	148

Fonte: Eurostat

- (92) Sebbene i prezzi all'importazione siano aumentati durante il periodo in esame, in particolare tra il 2010 e il 2011, i prezzi del biodiesel da Argentina e Indonesia sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame.

##### 5.2. Undercutting dei prezzi

- (93) Per determinare l'undercutting dei prezzi durante il PI, la media ponderata dei prezzi di vendita che i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno praticato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, è stata comparata alla media ponderata dei prezzi delle importazioni dei produttori di Argentina e Indonesia inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su una base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi sostenuti dopo l'importazione.

- (94) Un confronto tra lo SME dall'Argentina e il PME dall'Indonesia con il prodotto fabbricato e venduto sul mercato dell'Unione è stato fatto sulla base del punto di intasamento a freddo dei filtri (Cold Filter Plugging Point — CFPP), che è la temperatura alla quale il biodiesel si trasforma nuovamente in grasso e non può essere utilizzato come combustibile.
- (95) Tutte le vendite dall'Argentina all'UE avevano un CFPP di 0 gradi centigradi. Tali vendite sono state pertanto state confrontate alle vendite dei produttori dell'Unione di biodiesel a CFPP 0.
- (96) Tutte le vendite dall'Indonesia all'UE avevano un CFPP di 13 gradi centigradi. Dato il volume molto ridotto di vendite dei produttori dell'Unione a questo CFPP — in quanto il PME dall'Indonesia è quasi sempre miscelato con biodiesel da altre fonti prima di essere venduto al primo acquirente indipendente — un confronto diretto non è stato considerato ragionevole. Il prezzo all'esportazione del PME originario dell'Indonesia a CFPP 13 è stato quindi corretto al rialzo sul prezzo del CFPP a 0 utilizzando la differenza di prezzo sul mercato dell'Unione tra le vendite di PME a CFPP 13 prodotto dall'industria dell'Unione e il prezzo medio del biodiesel a CFPP 0.
- (97) Applicando tale metodo, la differenza tra i prezzi dell'Argentina e dell'Indonesia e i prezzi dell'Unione, espressa in percentuale della media ponderata del prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione, vale a dire il margine di undercutting, era compresa fra il 2,5% e il 9,1%.
- 6. Situazione economica dell'industria dell'Unione**
- (98) Secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici calcolati per l'industria dell'Unione in riferimento al periodo analizzato.
- (99) Come menzionato in precedenza, sono stati utilizzati i dati verificati relativi a un campione dei produttori dell'Unione per esaminare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (100) Per analizzare il pregiudizio, la Commissione ha fatto una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sulla base dei dati forniti dall'industria dell'Unione relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (101) I seguenti indicatori macroeconomici sono stati esaminati sulla base delle informazioni relative a tutti i produttori di biodiesel nell'Unione: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.
- (102) I seguenti indicatori microeconomici sono stati esaminati sulla base delle informazioni relative ai produttori di biodiesel nell'Unione inclusi nel campione: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

## 7. Indicatori macroeconomici

### 7.1. Capacità di produzione, produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 4

	2009	2010	2011	PI
Capacità di produzione (in tonnellate)	20 359 000	21 304 000	21 517 000	22 227 500
Indice: 2009 = 100	100	105	106	109
Volume della produzione (in tonnellate)	8 745 693	9 367 183	8 536 884	9 052 871
Indice: 2009 = 100	100	107	98	104
Utilizzo degli impianti	43 %	44 %	40 %	41 %
Indice: 2009 = 100	100	102	92	95

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (103) Nel periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è aumentata in linea con l'aumento del consumo. La capacità è rimasta relativamente stabile in particolare tra il 2010 e il PI; pertanto vi è stato uno scarso utilizzo degli impianti per tutta la durata del periodo. L'industria dell'Unione non è stata in grado di utilizzare la capacità acquisita in precedenza, o di sfruttare in qualsiasi misura durante il periodo l'aumento della capacità realizzato in previsione dell'effetto dell'istituzione di misure nei confronti degli Stati Uniti, o del regime di contingentamento previsto e dell'aumento dei mandati da parte di alcuni Stati membri.

### 7.2. Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 5

	2009	2010	2011	PI
Volumi delle vendite (t)	9 454 786	9 607 731	8 488 073	9 294 137
Indice: 2009 = 100	100	102	90	98
Quota di mercato	84,7 %	83,3 %	76,1 %	79,2 %
Indice: 2009 = 100	100	98	90	94

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (104) I volumi delle vendite a società non collegate nell'Unione sono rimasti piuttosto stabili nel corso del periodo. Poiché il consumo è aumentato leggermente durante il periodo, un volume stabile delle vendite si traduce nella perdita di una parte della quota di mercato (meno 5,5 punti percentuali), che è stata conquistata dalle importazioni dai paesi interessati.

### 7.3. Crescita

- (105) Indicatori quantitativi quali la produzione, le vendite e, in particolare, la quota di mercato riflettono la crescita dell'industria dell'Unione. Nonostante un aumento del consumo nel corso del periodo analizzato, la quota di mercato dei produttori dell'Unione non è cresciuta in linea con il consumo riducendosi nel corso del periodo in esame mentre aumentava il volume delle importazioni. Durante lo stesso periodo, le importazioni da Indonesia e Argentina sono riuscite a guadagnare oltre 10 punti percentuali di quota di mercato. L'incapacità dell'industria dell'Unione di trarre beneficio dalla crescita del mercato ha avuto ripercussioni generali negative sulla sua situazione economica.

### 7.4. Occupazione e produttività

Tabella 6

	2009	2010	2011	PI
Occupati - equivalenti a tempo pieno (ETP)	1 858	2 055	2 061	2 079
Indice: 2009 = 100	100	111	111	112

	2009	2010	2011	PI
Produttività (t. / ETP)	4 707	4 558	4 142	4 354
Indice: 2009 = 100	100	97	88	93

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione

- (106) Poiché l'industria del biodiesel è un'industria ad alta intensità di capitale il cui processo di produzione non richiede un elevato numero di addetti, e data l'importanza del subappalto nell'effettiva produzione del biodiesel, il numero di addetti alla fabbricazione non è elevato. Poiché i volumi di produzione sono leggermente aumentati durante il periodo, è aumentata anche l'occupazione.
- (107) Poiché l'occupazione è aumentata a un tasso più elevato rispetto alla produzione, la produttività è diminuita di 7 punti percentuali tra il 2009 e la fine del PI.

### 7.5. Entità del margine effettivo di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (108) L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti d'America fino al 2009, inizio del periodo di inchiesta del presente procedimento. I dazi in vigore contro le importazioni dagli Stati Uniti d'America sono stati concepiti per garantire la parità di condizioni in modo che l'industria dell'Unione potesse competere lealmente con queste importazioni e riprendersi dal pregiudizio subito.

(109) Chiaramente ciò non è avvenuto. L'industria dell'Unione è ora meno redditizia che nel 2009 e ha perso quote di mercato, anche a partire dal 2009, a favore delle importazioni da Argentina e Indonesia vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. L'utilizzo degli impianti è diminuito anche se il consumo nell'Unione è aumentato. La ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping chiaramente non ha avuto luogo.

(110) I margini di dumping per i produttori esportatori di Argentina e Indonesia sono specificati sopra nella sezione relativa al dumping. Si è riscontrato che un produttore esportatore indonesiano, che rappresenta una piccola parte delle importazioni dall'Indonesia, non ha praticato il dumping. Tutti i rimanenti produttori esportatori in Indonesia e tutti i produttori esportatori in Argentina hanno esportato biodiesel in dumping sul mercato dell'Unione. Inoltre, visti i volumi e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi interessati, l'incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

## 8. Indicatori microeconomici

### 8.1. Prezzi medi unitari, costi unitari e costi salariali

Tabella 7

	2009	2010	2011	PI
Prezzo unitario (EUR/t)	797	845	1 096	1 097
Indice: 2009 = 100	100	106	137	138
Costo unitario EUR/t	760	839	1 089	1 116
Indice: 2009 = 100	100	110	143	147
Costi salariali (EUR/ETP)	57 391	63 490	62 141	61 004
Indice: 2009 = 100	100	111	108	106

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(111) Sebbene nel corso del periodo in esame l'industria dell'Unione sia stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita, a causa del cattivo raccolto di colza nel 2011 i costi di produzione sono aumentati in una misura che non è stato possibile compensare con l'aumento. L'importazione di materie prime alternative da Argentina e Indonesia sarebbe stata antieconomica per l'industria dell'Unione a causa del regime fiscale vigente in tali paesi,

pertanto essa è stata obbligata a ricorrere all'importazione di biodiesel finito per limitare i costi e, di conseguenza, ridurre le perdite complessive.

(112) Al tempo stesso i costi salariali delle società incluse nel campione sono aumentati nel corso del periodo preso in considerazione, facendo sì che le società cercassero nuovamente il modo di ridurre l'onere complessivo dei costi.

### 8.2. Scorte

Tabella 8

	2009	2010	2011	PI
Scorte (tonnellate)	74 473	87 283	90 249	103 058
Indice: 2009 = 100	100	117	121	138

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(113) Nel periodo analizzato le scorte di biodiesel sono cresciute del 40% circa. L'incremento si è distribuito lungo l'intero periodo analizzato. Tuttavia, dato che il biodiesel non può essere immagazzinato per più di sei mesi (lo stoccaggio dura in media solo tre mesi), i dati sulle scorte hanno una rilevanza limitata ai fini della valutazione della situazione economica dell'industria dell'Unione.

### 8.3. Redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

Tabella 9

	2009	2010	2011	PI
Redditività	3,5%	-0,3%	-0,2%	-2,5%
Investimenti (in migliaia di EUR)	188 491	156 927	149 113	141 578
Indice: 2009 = 100	100	83	79	75
Utile sul capitale investito	19%	-2%	-2%	-24%
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	244 001	-48 649	21 241	23 984
Indice: 2009 = 100	100	-20	9	10

Fonte: risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (114) La redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è stata determinata esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte sulle vendite del prodotto simile sul mercato dell'Unione in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo analizzato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è notevolmente diminuita passando da 3,5 % a - 2,5 %.
- (115) Il livello degli investimenti nella produzione di biodiesel effettuati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito nel periodo in esame, il che dimostra che, benché i produttori inclusi nel campione fossero ancora in grado di investire nella produzione di biodiesel, l'importo delle risorse disponibili per tali investimenti è diminuito parallelamente alla diminuzione della quota di mercato dei produttori dell'Unione.
- (116) L'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, cioè l'indicatore che esprime l'utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di biodiesel, ha seguito l'andamento negativo della redditività. Il deterioramento dell'utile sul capitale investito è un chiaro segno del deterioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.
- (117) Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, mostra un calo significativo nel periodo analizzato, il che dimostra la difficoltà delle società incluse nel campione a competere con le importazioni oggetto di dumping da Argentina e da Indonesia.

### 9. Conclusioni relative al pregiudizio

- (118) Un'analisi dei dati verificati dimostra chiaramente che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In un periodo di aumento dei consumi l'industria dell'Unione ha subito perdite in quote di mercato e redditività, mentre le importazioni hanno guadagnato in quote di mercato e sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione.
- (119) Altri indicatori mostrano una tendenza stabile o in diminuzione, anche dopo l'istituzione di misure nei confronti degli Stati Uniti d'America e l'estensione dei dazi alle importazioni dal Canada che eludevano le misure.
- (120) I produttori dell'Unione sono stati in grado di trasferire la maggior parte dell'incremento dei costi di produzione dal 2010 al 2011 (+ 33 punti percentuali) ma solo riducendo la redditività fino a raggiungere la soglia del punto di equilibrio. Tuttavia essi non sono stati in grado di trasferire l'ulteriore aumento dei costi verificatosi tra il 2011 e il PI e dovuto a un aumento del prezzo delle materie prime, che rappresenta circa l'80% del costo totale di produzione del biodiesel. Non è stato possibile trasferire interamente tali aumenti sui clienti nel mercato dell'Unione, causando le perdite registrate nel PI.

## E. NESSO DI CAUSALITÀ

### 1. Introduzione

- (121) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie dai paesi interessati abbiano arrecato all'industria dell'Unione un pregiudizio tale da potersi definire notevole.
- (122) Sono stati altresì esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l'eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

### 2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (123) Durante il periodo dell'inchiesta solo una piccola parte (compresa tra il 2% e il 6%) delle importazioni dall'Indonesia verso l'UE è risultata non in dumping. Il volume rimanente dall'Indonesia, e tutte le importazioni dall'Argentina, sono risultate in dumping. La tendenza delle importazioni già illustrata dettagliatamente non viene modificata dall'eliminazione della piccola quantità di importazioni non in dumping dal totale delle importazioni dall'Indonesia dichiarate.
- (124) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati sono fortemente aumentate in termini di volume (più che raddoppiate) durante il periodo in esame. Tutto ciò ha generato il significativo aumento di 10 punti percentuali della loro quota di mercato, che è passata da 9,1% nel 2009 a 18,8% alla fine del PI.
- (125) Allo stesso tempo, nonostante l'aumento del consumo, l'industria dell'Unione ha perso 5,5 punti percentuali di quota di mercato durante il periodo in esame.
- (126) I prezzi medi delle importazioni in dumping sono aumentati del 48% tra il 2009 e il PI, ma sono rimasti nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione nel corso dello stesso periodo. Le importazioni in dumping sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione, con un margine medio di undercutting del 4% per l'Indonesia e dell'8% per l'Argentina durante il PI.
- (127) La pressione esercitata dall'incremento delle importazioni in dumping a basso prezzo sul mercato dell'Unione non ha consentito all'industria dell'Unione di fissare i suoi prezzi di vendita in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi. Le società incluse nel campione hanno potuto trasferire sui loro clienti un aumento dei prezzi pari soltanto al 38%, a fronte di un aumento complessivo dei costi del 47% nel corso dello stesso periodo.

(128) In base a quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping a basso prezzo dai paesi interessati, vendute a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI e aumentate notevolmente in volume, hanno avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

### 3. Effetto di altri fattori

#### 3.1. Importazioni da altri paesi

Tabella 10

Altri paesi terzi	2009	2010	2011	PI
Totale delle importazioni (tonnellate)	699 541	256 327	161 973	175 370
Indice: 2009=100	100	37	23	25
Quota di mercato	6,3%	2,2%	1,5%	1,5%
Indice: 2009=100	100	35	23	24

Fonte: Eurostat

(129) Le importazioni dai paesi terzi, in particolare da Stati Uniti, Norvegia e Corea del Sud, sono notevolmente diminuite dal 2009 fino alla fine del PI. Questa diminuzione è dovuta all'istituzione di misure sulle importazioni dagli Stati Uniti nel 2009 e fa seguito a un'inchiesta antielusione contro le importazioni provenienti dal Canada nel 2010. Tenuto conto della diminuzione della quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo di deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito, se non in modo trascurabile, al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Non si può quindi concludere che esse inficino il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

#### 3.2. Importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati

(130) Sono state registrate importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati, ma solo nella seconda metà del 2011. Dato il breve periodo di tempo in cui tali importazioni sono state effettuate e la quantità limitata, esse non possono aver causato, se non per una parte trascurabile, il pregiudizio all'industria dell'Unione e non possono quindi inficiare il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

#### 3.3. Altri produttori dell'Unione

(131) Dato il volume esiguo della produzione dei produttori dell'Unione esclusi dalla definizione di industria del-

l'Unione e il volume esiguo in termini generali delle loro importazioni, tali produttori non sono considerati causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### 3.4. Importazioni effettuate dall'industria dell'Unione

(132) CARBIO, l'associazione dei produttori di biodiesel argentini, ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era causato da importazioni provenienti da Argentina e Indonesia da parte dei produttori dell'Unione, definendo tali importazioni un pregiudizio auto-inflicto, e ha affermato che esse devono essere scartate come causa del pregiudizio in base al comportamento dei produttori argentini.

(133) Dai dati forniti dall'industria dell'Unione si evince chiaramente che essa ha importato biodiesel da Argentina e da Indonesia durante il periodo in esame, effettuando fino al 60% di tutte le importazioni nel PI da tali paesi. Tuttavia, i produttori hanno affermato che tali importazioni sono state effettuate per autodifesa. Poter beneficiare dei prezzi di dumping di queste importazioni, a breve termine, ha aiutato i produttori dell'Unione a poter continuare ad operare nel medio termine.

(134) Le importazioni di biodiesel a prezzi di dumping da parte dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente nel 2011 e nel PI, quando era maggiormente avvertibile l'effetto della differenza di tassazione all'esportazione tra il biodiesel e le relative materie prime. In tale momento infatti le importazioni delle materie prime (olio di soia e olio di palma) erano divenute antieconomiche rispetto alle importazioni di prodotto finito. Il sistema di tasse all'esportazione differenziate nei due paesi prevedeva tasse più elevate sulle esportazioni di materie prime che su quelle di prodotto finito. L'inchiesta antisovvenzioni attualmente in corso verificherà se tali tasse all'esportazione differenziate possano essere considerate una sovvenzione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

(135) Ad esempio durante alcuni mesi del PI il prezzo all'importazione dell'olio di soia dall'Argentina è stato superiore al prezzo all'importazione dello SME, il che rende economicamente svantaggioso l'acquisto di olio di soia. In tale situazione l'acquisto di SME era l'unica opzione economicamente valida.

(136) In ogni caso, se l'industria dell'Unione non avesse importato questi volumi di biodiesel, li avrebbero importati gli operatori commerciali nell'Unione, tagliando fuori l'industria dell'Unione e vendendoli sul mercato interno, poiché essi effettuavano già importazioni da tali paesi per la vendita, in concorrenza con l'industria dell'Unione, alle raffinerie diesel. Il nesso di causalità non è inficiato da tali importazioni e pertanto in via provvisoria l'argomentazione viene respinta.

### 3.5. Capacità dell'industria dell'Unione

- (137) CARBIO sostiene inoltre che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato causato dall'eccesso di capacità dovuto a un'eccessiva espansione. Con l'utilizzo degli impianti al 50% nel 2008 si è argomentato che l'espansione dell'industria è continuata senza che vi fosse un corrispondente aumento della domanda.
- (138) Sta di fatto che nel corso del periodo in esame l'utilizzo degli impianti in tutta l'Unione è rimasto scarso, toccando il minimo del 40% durante il PI. Pertanto alcune società non hanno utilizzato la capacità che avevano installato.
- (139) Tuttavia la capacità di utilizzo degli impianti era già bassa all'inizio del periodo in esame ed è rimasta bassa durante tutto il periodo, restando inoltre stabile nelle società incluse nel campione.
- (140) Le società incluse nel campione erano redditizie all'inizio del periodo in esame e in perdita alla fine, con un utilizzo degli impianti che è rimasto stabile. È ragionevole dedurre che l'intero settore è diventato meno redditizio mentre il suo utilizzo degli impianti è rimasto stabile. Questo elemento non può pertanto essere considerato una causa importante del pregiudizio, poiché non sembra esservi nesso di causalità. Pertanto, tale argomentazione viene respinta in via provvisoria.

### 3.6. Mancanza di accesso alle materie prime e di integrazione verticale

- (141) CARBIO sostiene inoltre che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a causa della mancanza di efficienza, in particolare perché non è integrata verticalmente e non si trova in prossimità delle materie prime.
- (142) Tale argomentazioni sono provvisoriamente respinte. Alcune società del campione si trovano nei porti e hanno dunque un accesso agevole alle materie prime trasportate via mare, altre società del campione hanno ubicato i loro impianti di produzione di biodiesel direttamente nel loro sito di produzione degli oli vegetali. Molti produttori di biodiesel nel Sud dell'Europa sono ubicati nelle zone portuali proprio per accedere alle materie prime importate da Argentina e Indonesia, o negli stessi siti dei loro clienti (cioè le raffinerie di petrolio). Poiché l'effetto della tassazione differenziata all'esportazione è stato quello di rendere la materia prima più costosa del prodotto finito, ciò ha chiaramente recato pregiudizio all'industria dell'Unione rendendo economicamente impossibile fabbricare PME e SME nell'UE.

### 3.7. Altri fattori normativi

- (143) CARBIO ha fatto inoltre riferimento ad alcuni fattori normativi che a suo parere hanno arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, alcuni dei quali sono allo stadio di proposta e non ancora in vigore. CARBIO pone l'accento sul sistema di "doppio conteggio", che viene descritto qui di seguito.
- (144) La direttiva sulle energie rinnovabili ("RED") obbliga gli Stati membri a imporre la miscelazione del diesel di origine minerale con una certa percentuale di biodiesel

prima della vendita agli utenti. Alcuni Stati membri si sono avvalsi della disposizione della direttiva RED che consente di dimezzare tale quota se il biodiesel utilizzato è ottenuto da oli usati o grassi usati di origine animale. Ad esempio, se lo Stato membro interessato impone che la miscela sia composta dal 7% di biodiesel e dal 93% di diesel minerale, la percentuale di biodiesel può essere ridotta al 3,5% se il biodiesel impiegato è fabbricato a partire da oli usati.

- (145) CARBIO sostiene che le norme sul doppio conteggio hanno provocato una diminuzione delle vendite del biodiesel detto "di prima generazione" pari a 1 milione di tonnellate metriche durante il PI, e che ciò è una delle cause del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tale affermazione è respinta, in quanto il campione dei produttori dell'Unione include alcune società che fabbricano biodiesel che può essere conteggiato doppio e la loro situazione finanziaria non è significativamente diversa da quella delle società incluse nel campione che fabbricano biodiesel da oli vegetali vergini. Si è riscontrato durante la verifica dei dati di tali società che il prezzo del loro biodiesel è stato influenzato dai prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping provenienti da Argentina e Indonesia perché in concorrenza indiretta con il PME e lo SME provenienti dai paesi interessati.
- (146) È stato anche sostenuto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio perché non ha investito di più nei biocarburanti di seconda generazione quali quelli prodotti dagli oli usati. Questa argomentazione è stata provvisoriamente respinta perché non vi sono oli usati disponibili nell'Unione in quantità sufficiente da consentire un aumento significativo della quantità fabbricata rispetto a quelle attuali.

### 3.8. Restrizioni negli Stati membri

- (147) CARBIO inoltre affermato che il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non può essere causato dalle importazioni dai paesi interessati a causa dei sistemi di quote e dei regimi fiscali in vari Stati membri che limitano l'accesso ai loro mercati e che inoltre alcuni mercati nell'UE sono chiusi allo SME e al PME a causa delle condizioni climatiche.
- (148) È esatto affermare che il CFPP del PME (13 gradi centigradi) fa sì che il PME non possa essere utilizzato in tutta l'Unione senza essere miscelato con altri biodiesel per ridurre il CFPP. Il CFPP dello SME (0 gradi centigradi) consente tuttavia un utilizzo più ampio, in particolare durante i mesi estivi.
- (149) L'argomentazione che il sistema normativo di alcuni Stati membri stia causando un pregiudizio all'industria dell'Unione è stata esaminata attentamente per tutto il corso dell'inchiesta.
- (150) In alcuni Stati membri sono in atto regimi di quote che conferiscono una determinata quota di produzione alle società di tale Stato membro o di altri Stati membri in tutta l'Unione. La maggior parte dei paesi ha invece accordato vantaggi di tipo fiscale e tali vantaggi stanno diminuendo o sono sul punto di essere ritirati.

(151) La Francia, ad esempio, applica una defiscalizzazione di 90 EUR per tonnellata per il biodiesel prodotto nell'ambito del sistema di quote. Tuttavia, dati i prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping, spesso è più economico importare biodiesel piuttosto che acquistare dall'industria dell'Unione malgrado il vantaggio fiscale. Ciò è dimostrato dal fatto che le importazioni dall'Argentina sono presenti in modo evidente sul mercato francese.

(152) In alcuni Stati membri le importazioni da Argentina e Indonesia non sono presenti, a causa delle condizioni climatiche o dei sistemi di quote. Tuttavia, le importazioni da Argentina e Indonesia, sono presenti sul mercato della maggior parte dei paesi dell'Unione a causa della mancanza di un sistema di quote o del prezzo inferiore a qualsiasi vantaggio fiscale uno Stato membro possa dare.

(153) Dato che PME e SME, se miscelati con biodiesel RME prodotto dall'Unione o con altro biodiesel, possono essere venduti in tutta l'Unione, e che le importazioni sono presenti in grande quantità e a prezzi di dumping anche negli Stati membri in cui vige un sistema di vantaggi fiscali, l'argomentazione è provvisoriamente respinta poiché l'attuale regime di quote e il regime fiscale non sono in grado di inficiare il nesso di causalità tra il pregiudizio e gli effetti delle importazioni in dumping.

#### 4. Conclusioni relative al nesso di causalità

(154) L'analisi che precede ha messo in luce il sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping originarie dei paesi interessati. È stato altresì accertato che i prezzi di queste importazioni si sono mantenuti nel corso del PI al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione.

(155) Dai dati emerge che con l'aumentare del volume delle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati si deteriora la situazione economica dell'industria dell'Unione.

(156) Nell'analisi sopra illustrata è stata compiuta una distinzione netta tra gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione, da un lato, e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, dall'altro. Sulla base di questa analisi la conclusione provvisoria è che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(157) I fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping sono stati esaminati in conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, e non si sono trovate prove che essi inficino il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

#### F. INTERESSE DELL'UNIONE

(158) Come disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado le conclusioni circa il dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi e convincenti per concludere che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure in questo specifico caso. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su

una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei fornitori di materie prime e degli utilizzatori.

#### 1. Interesse dell'industria dell'Unione

(159) Come si è già ricordato, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Se non sarà adottata nessuna misura, è molto probabile che la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione continui a deteriorarsi. La situazione dell'industria dell'Unione è stata caratterizzata da un calo di redditività, passando da + 3 % nel 2009 a - 2,5 % alla fine del PI. Qualsiasi ulteriore calo della performance finirebbe per causare tagli della produzione e altre chiusure di impianti, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nell'Unione.

(160) L'istituzione di misure ristabilirebbe una concorrenza equa sul mercato. La tendenza negativa della redditività dell'industria dell'Unione è il risultato della sua difficoltà a competere con le importazioni in dumping a basso prezzo originarie dei paesi interessati, un fatto dovuto inoltre al regime fiscale delle esportazioni in entrambi i paesi che riduce il prezzo delle importazioni di SME e PME sul mercato dell'Unione, rafforzando al contempo il prezzo delle materie prime. L'istituzione di misure anti-dumping dovrebbe permettere all'industria dell'Unione di migliorare la sua redditività raggiungendo il livello considerato necessario per questa industria ad alta intensità di capitale.

(161) Le misure dovrebbero dare all'industria dell'Unione la possibilità di iniziare a riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole accertato nel quadro dell'inchiesta.

#### 2. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti dell'Unione

(162) Gli importatori e gli operatori commerciali indipendenti dell'Unione sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione. Tuttavia nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

(163) In mancanza di dati provenienti da importatori o operatori commerciali indipendenti, non vi sono prove che l'istituzione di misure sarebbe manifestamente contro gli interessi di tali parti.

#### 3. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

(164) All'apertura dell'inchiesta sono stati inviati i questionari a tutte le società utilizzatrici note che operano nella produzione e distribuzione di diesel minerale ed effettuano anche la miscelazione obbligatoria di diesel minerale e biodiesel.

(165) Tre utilizzatori di biodiesel hanno risposto al questionario destinato agli utilizzatori, ma hanno dichiarato che il biodiesel costituiva una minima parte della loro attività globale. Essi hanno dichiarato che poiché sarebbero legalmente obbligati ad acquistare il biodiesel come in precedenza, se il prezzo di biodiesel aumentasse come conseguenza dell'istituzione delle misure tale aumento sarebbe trasferito automaticamente ai loro clienti.



(166) Date le limitate informazioni disponibili, l'istituzione di misure dovrebbe avere effetti estremamente limitati per i consumatori finali, data la piccola percentuale di biodiesel miscelato al diesel minerale che essi acquistano dal distributore di carburante. Non sono emersi elementi di prova che l'istituzione di misure sia manifestamente contro gli interessi di utilizzatori o consumatori.

#### 4. Interesse dei fornitori di materie prime

(167) Un'associazione di fornitori di materie prime, FEDIOL (la Federazione che rappresenta l'industria europea degli oli vegetali e delle farine proteiche), ha risposto al questionario inviato ai fornitori di materie prime. FEDIOL ha dichiarato che le importazioni dai paesi interessati hanno determinato una riduzione della domanda di olio di colza in tutta l'Unione, con una riduzione di oltre 1 milione di tonnellate tra il 2009 e il 2011.

(168) La Federazione ritiene che l'istituzione di misure avrà un effetto positivo sull'industria fornitrice nell'UE perché aumenterà l'utilizzo delle capacità. Qualunque aumento della domanda per l'olio di colza avrebbe effetto sul settore dei mangimi composti, che sono un residuo della produzione di olio di colza, e sul settore agricolo nell'UE in quanto produttore di semi di colza.

(169) Le prove ricevute dimostrano pertanto che l'imposizione di misure sarebbe nell'interesse dei fornitori di materie prime nell'Unione.

#### 5. Conclusione sull'interesse dell'Unione

(170) L'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia sarebbe chiaramente nell'interesse dell'industria dell'Unione. Essa consentirebbe all'industria dell'Unione di crescere e di iniziare a riprendersi dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Se invece non fossero istituite misure, la situazione economica dell'industria dell'Unione continuerebbe a deteriorarsi e altri operatori cesserebbero l'attività. Anche se non è stato possibile trarre nessuna conclusione chiara riguardo agli utilizzatori e agli importatori, l'istituzione di misure dovrebbe essere nell'interesse dei fornitori di materie prime.

(171) Non vi sono ragioni convincenti che dimostrino che l'istituzione di misure antidumping provvisorie sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

#### G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(172) Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all'industria dell'Unione.

##### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(173) Allo scopo di stabilire il livello delle misure, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione, senza superarli.

(174) Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è ritenuto che le eventuali misure debbano essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i propri costi di produzione e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(175) A tale scopo può essere considerato adeguato un margine di profitto del 15% sul fatturato, margine che l'industria dell'Unione avrebbe potuto verosimilmente ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, come risulta dalla precedente inchiesta relativa alle importazioni dagli Stati Uniti d'America in cui tale livello è stato ritenuto ragionevole per garantire a lungo termine gli investimenti produttivi di questa industria.

(176) Partendo da queste premesse è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per tenere conto dei profitti/delle perdite reali durante il periodo dell'inchiesta e aggiungendo il margine di utile sopraindicato.

(177) L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati inclusi nel campione, utilizzata per calcolare l'undercutting dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dall'industria dell'Unione inclusa nel campione durante il PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

#### 2. Misure provvisorie

(178) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping provvisori nei confronti delle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia vanno istituiti secondo la regola del dazio inferiore, ossia il valore più basso tra i due margini di dumping o di pregiudizio calcolato.

(179) Le aliquote dei dazi antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Di conseguenza, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale sul prezzo CIF alla frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio	Margine di pregiudizio provvisorio	Dazio antidumping provvisorio
Argentina	Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario	10,6%	27,8%	10,6%
	Bunge Argentina S.A., Buenos Aires	10,6%	27,8%	10,6%

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio	Margine di pregiudizio provvisorio	Dazio antidumping provvisorio
	Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires	7,2%	30,9%	7,2%
	Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires	6,8%	31,8%	6,8%
	Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahía Blanca	6,8%	31,8%	6,8%
	Vicentin S.A.I.C., Avellaneda	6,8%	31,8%	6,8%
	Altre società che hanno collaborato	7,9%	31%	7,9%
	Tutte le altre società	10,6%	31,8%	10,6%
Indonesia	PT. Ciliandra Perkasa, Jakarta	0,0%		0,0%
	PT. Musim Mas, Medan	2,8%	23,3%	2,8%
	PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan	5,3%	27,1%	5,3%
	PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan	9,6%	26,4%	9,6%
	PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan	9,6%	26,4%	9,6%
	Altre società che hanno collaborato	6,5%	25,3%	6,5%
	Tutte le altre società	9,6%	27,1%	9,6%

(180) Tuttavia, poiché il dazio antidumping si applicherà anche alle miscele che comprendono biodiesel (in proporzione al loro contenuto in peso di biodiesel), oltre che al biodiesel puro, è più preciso e più idoneo alla corretta attuazione del dazio da parte delle autorità doganali degli Stati membri esprimere il dazio come importo fisso in euro per tonnellata netta e applicare tale importo al biodiesel puro importato, o alla quantità di biodiesel presente nella miscela.

(181) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento

sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l'inchiesta. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(182) Eventuali richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione sociale o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione<sup>(1)</sup>, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare dell'indicazione di eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione e connesse ad esempio al cambiamento della denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà se opportuno essere modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(183) La Commissione ha reso soggette a registrazione le importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati con il regolamento (UE) N. 79/2013 del 28 gennaio 2013 in vista della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per il momento a questo stadio del procedimento non è stata presa nessuna decisione in merito all'eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping.

#### H. DISPOSIZIONE FINALE

(184) A fini di buona amministrazione, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente regolamento. I risultati in materia di imposizione di dazi, raggiunti ai fini del presente regolamento, sono provvisori, e possono essere riesaminati ai fini di qualunque misura definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in una miscela, originari di Argentina e Indonesia, attualmente classificabili ai codici NC

<sup>(1)</sup> Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 e 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 e 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 e 1518 00 99 30), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 e 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 e 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 e 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (codici TARIC 3824 90 97 01, 3824 90 97 03 e 3824 90 97 04), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 e 3826 00 90 30).

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping provvisorio Euro per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Argentina	Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires	104,92	B782
	Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires	69,16	B783
	Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahía Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda	65,24	B784
	Altre società che hanno collaborato: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucuman	75,97	B785
	Tutte le altre società	104,92	B999
Indonesia	PT Ciliandra Perkasa, Jakarta	0	B786
	PT Musim Mas, Medan	24,99	B787
	PT Pelita Agung Agrindustri, Medan	45,65	B788
	PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan	83,84	B789
	Altre società che hanno collaborato: PT Cermerlang Energi Perkasa, Jakarta	57,14	B790
	Tutte le altre società	83,84	B999

3. Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale nella miscela, in peso, di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup> della Commissione, il dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5. L'immissione in libera pratica nell'Unione europea del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

*Articolo 2*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

*Articolo 3*

1. Si dispone che le autorità doganali sospendano la registrazione delle importazioni istituita in conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 79/2013 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO